



COMUNE DI ROSOLINI

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO : AVVISO DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA

Si avvisa che i delegati di lista, nominati all'atto della presentazione delle lista e il cui elenco la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire, **possono provvedere alla designazione di due rappresentanti di lista per ogni sezione**, con le seguenti tempistiche e modalità.

1. Presso l'Ufficio Elettorale del Comune, entro venerdì 8 ottobre p.v, nei giorni e orari di apertura e cioè dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e nel pomeriggio di martedì dalle 15.30 alle 18.30, indirizzando al Segretario Generale:

- in formato cartaceo, una dichiarazione scritta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti prevista dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 delle Istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno;

- o anche mediante posta elettronica, mediante una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata al Comune di Rosolini; se l'atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui al predetto articolo 14.

2. Direttamente al Presidente di Seggio **ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO**, il sabato pomeriggio **9 Ottobre**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina del **10 Ottobre** p.v, purché prima dell'inizio della votazione.

Nel caso di designazione effettuata al Segretario Generale, si evidenzia che è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti in quanto devono essere successivamente consegnate ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione.

Nel caso di designazione effettuata ai presidenti di seggio, la firma degli atti con cui sono stati designati i rappresentanti di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 delle Istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno.

Si riassumono al riguardo le seguenti nozioni in materia:

- i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune di Rosolini;
- le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata;
- non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati;
- la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione, fatta salva la facoltà dei delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Rosolini lì 04/10/2021

**il Segretario Generale
f.to Pierpaolo Nicolosi**